

STATUTO

Unione dei Comuni della “Terra di Mezzo”



Comune di Fontanarosa

Comune di Luogosano

Città di Mirabella Eclano

Comune di Sant'Angelo all'Esca

Comune di Taurasi

Fontanarosa – Luogosano – Mirabella Eclano – Sant'Angelo all'Esca - Taurasi

approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

<i>Fontanarosa</i>	<i>con deliberazione n.</i>	<i>38 del</i>	<i>___</i>	<i><u>04.12.2013</u></i>
<i>Luogosano</i>	<i>con deliberazione n.</i>	<i>12 del</i>	<i>___</i>	<i><u>01.07.2013</u></i>
<i>Mirabella Eclano</i>	<i>con deliberazione n.</i>	<i>02 del</i>		<i><u>08.04.2014</u></i>
<i>Sant'Angelo all'Esca</i>	<i>con deliberazione n.</i>	<i>27 del</i>		<i><u>26.11.2013</u></i>
<i>Taurasi</i>	<i>con deliberazione n.</i>	<i>26 del</i>		<i><u>30.06.2014</u></i>

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.	1	Oggetto
Art.	2	Finalità
Art.	3	Obiettivi programmatici
Art.	4	Principi e criteri generali di azione
Art.	5	Sede, stemma e gonfalone
Art.	6	Durata
Art.	7	Adesione e Recesso
Art.	8	Rapporti con i Comuni partecipanti
Art.	9	Statuto e Regolamenti

TITOLO II

COMPETENZE

Art.	10	Materie e Funzioni dell'Unione
Art.	11	Procedimento per il trasferimento e l'attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

TITOLO III

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art.	12	Partecipazione
Art.	13	Orientamento al servizio
Art.	14	Salvaguardia delle specificità territoriali
Art.	15	Pari opportunità ed imparzialità
Art.	16	Separazione delle funzioni

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.	17	Regolamento di partecipazione
Art.	18	Referendum consultivo
Art.	19	Iniziativa popolare
Art.	20	Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

TITOLO V

ORGANI DELL'UNIONE

Art.	21	Organi e status
Art.	22	Competenze
Art.	23	Composizione del Consiglio
Art.	24	Diritti e doveri dei consiglieri
Art.	25	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Art.	26	Commissioni Consiliari
Art.	27	Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Art.	28	Nomina del presidente e competenze
Art.	29	Nomina del vice presidente e competenze
Art.	30	La giunta
Art.	31	Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione
Art.	32	Mozione di sfiducia al Presidente ed alla giunta
Art.	33	Norma di rinvio

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 34 Principi**
- Art. 35 Organizzazione degli uffici dei servizi**
- Art. 36 Direzione dell'organizzazione**
- Art. 37 Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori**
- Art. 38 Funzione della direzione di settore**
- Art. 39 Responsabilità di direzione di Settore**
- Art. 40 Collaborazione fra enti**
- Art. 41 Segretario e vice segretario**
- Art. 42 Forme di gestione**

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 43 Finanze dell'unione e servizio finanziario**
- Art. 44 Bilancio e programmazione finanziaria**
- Art. 45 Gestione finanziaria**
- Art. 46 Revisione economica e finanziaria**
- Art. 47 Servizio di tesoreria**
- Art. 48 Patrimonio**

TITOLO VIII SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Art. 49 Il Sistema dei Controlli interni**
- Art. 50 Il Collegio per la revisione Amministrativa**
- Art. 51 Responsabile del Settore Finanziario**
- Art. 52 Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa**
- Art. 53 Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi)**
- Art. 54 La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV)**

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 Efficacia dello Statuto**
- Art. 56 Atti regolamentari**
- Art. 57 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**
- Art. 58 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi**
- Art. 59 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto**
- Art. 60 Norma finale**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo **“Unione dei comuni della Terra di Mezzo”**.
2. L'unione è composta dai comuni di: Fontanarosa, Luogosano, Mirabella Eclano, Sant'Angelo all'Esca e Taurasi.
3. L'adesione degli altri comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. L'unione è un ente locale costituito da più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'unione dei comuni della “Terra di Mezzo”, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali, delle leggi Regionali in materia e del presente statuto, persegue l'autogoverno, concorre alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
4. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche, le Scuole e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.
5. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
6. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
7. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione del presidente, in luoghi diversi purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
8. L'Unione si identifica negli atti con il nome di “Unione dei comuni della Terra di Mezzo” e con lo stemma costituito dagli stemmi dei Comuni aderenti alla medesima Unione.
9. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione del Consiglio dell'Unione e con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tali deliberazioni, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola materia o servizio.

Art. 3 Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e

della salute dei cittadini, valorizza e tutela il patrimonio culturale del proprio territorio di riferimento e favorisce la salvaguardia delle tradizioni folkloristiche e culturali;

- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'unione o dei comuni;
- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f) attuare metodologie di consultazione con gli organi dei comuni aderenti al fine di concertare le azioni programmatiche da intraprendere.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai venti anni.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

1. L'unione ha la propria sede all'interno del territorio dell'unione nel Comune di Mirabella Eclano ed i suoi organi possono riunirsi ed essere situati anche negli altri Comuni purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
2. Gli uffici di responsabilità delle varie funzioni e/o servizi possono essere dislocati nei Comuni dell'Unione.
3. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti

Art. 6

Durata

1. L'unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i comuni che hanno aderito all'Unione, la gestione dei rapporti demandati alla stessa è devoluta, con determinazione dei comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali:
 - a) all'unione ovvero al comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) ai singoli comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni secondo le modalità indicate alla lettera b) del comma precedente.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal presidente dell'unione, dal sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento.

Art. 7

Adesione e Recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto dell'Unione, approvata dai Consigli Comunali dei comuni già aderenti e del nuovo Comune che ha richiesto l'adesione, con le modalità stabilite dall'ordinamento degli enti locali.
2. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso dall'unione deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della forma associata.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei servizi conferiti all'Unione, non maturando comunque il diritto di riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all'Unione.

Art. 8

Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie scelte politiche, agli indirizzi programmati ed alle azioni intraprese. Viene trasmesso a ciascun Comune aderente all'Unione copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e l'elenco delle deliberazioni adottate.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno 10 (dieci) giorni prima della loro approvazione.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 9

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 10

Materie e Funzioni dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 11 del presente statuto i comuni possono attribuire all'unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali, a partire dalle funzioni fondamentali delle seguenti Aree:
 - a) **“Servizi alla Persona e alla Comunità”** di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario, scolastico, e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport di competenza dei Comuni.
 - b) **“ Servizi di Polizia Amministrativa Locale”** fermo restando le funzioni ed i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.
 - c) **“Sviluppo economico ed attività Produttive”** che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione e coordinamento intraprese per il loro sostegno.
 - d) **“Territorio ambiente ed Infrastrutture”** che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, l'appalto, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano.
 - e) **“Tributi”** che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali e dei servizi fiscali.
 - f) **“Servizi generali di supporto”** che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
 - g) **“I servizi Demografici e la Statistica”**.
 - h) **“La promozione delle Pari opportunità”**.
 - i) **“Valorizzazione e promozione del territorio”** come reale occasione di sviluppo dell'ambito di riferimento.
2. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è calcolato in base all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.
4. L'Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercitale funzioni:
 - a) di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
 - b) di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
 - c) di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
 - d) di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;

- e) di controllo interno;
 - f) di gestione finanziaria e contabile;
 - g) di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.
5. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
 6. L'Unione può assumere, attraverso la stipula di specifiche convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi di altri Comuni non facenti parte della stessa o di altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che hanno aderito all'Unione.
 7. L'Unione può chiedere finanziamenti agli enti sovra comunali quali Provincia, Regione, Stato, Comunità Europea e a tutti gli Enti o Organismi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

Procedimento per il trasferimento e l'attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione di cui all' art.10 del presente Statuto, può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
 - b) trasferimento da parte di minimo tre comuni dell'Unione
2. il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione è deliberato, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dai Consigli dei Comuni aderenti, e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del consiglio dell'unione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che deve prevedere, altresì, i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazione e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.
3. Con la deliberazione di trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione viene, altresì, approvato uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente dai legali rappresentanti dei Comuni aderenti, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - a) il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
 - b) la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - c) le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - e) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - f) le modalità di recesso.
4. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.
5. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.
6. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti per il trasferimento all'Unione medesima di servizi e funzioni, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del comune che l'ha inoltrata.
7. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni

interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO III PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 12 Partecipazione

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione ed i cittadini del territorio di riferimento è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle decisioni dell'Unione alle esigenze della comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti al fine di rendere trasparente e verificabile, alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 13 Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione vengono definiti privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della comunità di riferimento.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre per promuovere una leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche.
3. L'Unione promuove ed incoraggia il diffondersi di una cultura e di una politica che favorisca l'interesse del bene comune nel rapporto fra la comunità e la Pubblica Amministrazione locale.

Art. 14 Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune dell'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non contrastino con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

Art. 15

Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nell'esercitare le proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti della propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia della trasparenza e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 16

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione delle funzioni fra gli organi di Governo, che esercitano l'attività di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione, che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse, e gli organi di Controllo, che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi programmati.
2. La struttura organizzativa dell'Unione, si articola nel rispetto di un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare affinché si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 17

Regolamento di partecipazione

1. L'Unione promuove e favorisce il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari e le altre forme di iniziative popolari.

Art. 18

Referendum consultivo

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo quando:
 - a) lo richiedono almeno il 30% (trenta per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione;
 - b) viene richiesto dal Consiglio dell'Unione, con deliberazione votata dai 2/3 dei consiglieri.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) le integrazioni o modifiche del presente Statuto;

- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria, composta dai Segretari dei Comuni e Presieduta dal Segretario Generale dell'Unione, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del precedente articolo.
4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione qualora raggiunga il quorum del 50% +1 degli aventi diritto.

Art. 19

Iniziativa popolare

1. I residenti anche di uno solo dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
4. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
5. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 20

Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità sui:
 - a) dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c) dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d) criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e) criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi

TITOLO V ORGANI DELL'UNIONE

Art. 21 Organi e status

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Presidente;
 - c) La Giunta;
2. Gli organi di Governo dell'Unione determinano le politiche amministrative ed esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti del Consiglio, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. I componenti della Giunta durano in carica fino al rinnovo dell'elezione del Presidente o comunque fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
6. Ai componenti gli organi di governo della unione si applicano le norme sulla status giuridico ed economico degli amministratori locali.

Art. 22 Competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito quando risulti presente la maggioranza dei suoi componenti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta, in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dal consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
5. Il presidente e la giunta dell'unione forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 4.

Art. 23 Composizione del Consiglio

1. Il consiglio dell'unione è costituito dai sindaci dei comuni partecipanti, o dal consigliere comunale all'uopo delegato, nonché, da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni partecipanti.
2. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, da parte dei rispettivi Consigli dei Comuni dell'Unione, avviene entro 45 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. La prima adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene presso la sede del comune avente il numero maggiore di abitanti ed è presieduta dal sindaco di tale comune ed è convocata dal medesimo Sindaco entro 30 giorni dall'elezione dei rappresentanti del Comune che per ultimo ha proceduto alla designazione dei suoi componenti.

4. L'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene nell'ambito di ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il voto separato al fine di garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari.
5. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell'Unione nel corso della prima seduta di cui all'art. 40 d.lgs. n. 267/2000.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica di consigliere dell'Unione ed è sostituito secondo le modalità previste dal presente Statuto.
7. Nella sua prima seduta, il consiglio provvede oltre all'elezione del presidente dell'unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla conferma della sede dell'unione, all'approvazione della definitiva denominazione dell'unione e del presente Statuto con la maggioranza e le modalità previste dal 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000
8. In caso di adesione di un nuovo comune il consiglio dell'unione è integrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
9. Nella prima seduta del consiglio le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Comune dell'unione con il maggior numero di abitanti.

Art. 24

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione, agiscono nell'interesse dell'unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità previste dal comma 8 del successivo art. 28. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 25

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Per le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione trova applicazione la normativa prevista per i consiglieri comunali.
2. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.
3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il consiglio comunale, cui appartiene il consigliere decaduto o dimesso, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza fra i propri membri così come disposto al comma 1 dell'art. 23 del presente Statuto.

Art. 26

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza.

Art. 27

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dalla Legge e dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche del regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 28

Nomina del presidente e competenze

1. Il Presidente è eletto dal consiglio tra i sindaci aderenti all'Unione con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede, nella medesima seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti o il più giovani di età dei due in caso di ulteriore parità di voti. Il criterio del più giovane di età sarà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora all'esito del secondo scrutinio più di due candidati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
2. Il mandato del Presidente è fissato per un periodo di dodici mesi.
3. Per garantire la rotazione dell'esercizio della funzione di Presidente a tutti i Legali rappresentanti dei comuni aderenti all'Unione, allo scadere di ogni mandato deve essere eletto il nuovo Presidente tra i Legali rappresentanti dei comuni aderenti all'Unione che non abbiano ancora svolto tale funzione. Il Legale rappresentante di un comune che ha ricoperto la carica di Presidente non potrà, quindi, essere rieletto a tale carica fino a quando ogni Legale rappresentante dei comuni aderenti all'Unione non abbia ricoperto la funzione di Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente, nella prima seduta successiva alla sua nomina, dà comunicazione al consiglio della nomina del vice-presidente e della composizione della giunta. Nella stessa seduta dà inoltre comunicazioni al consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'ente di cui al precedente art. 22, comma 4.
5. Il consiglio discute ed approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali di governo presentati dal presidente ai sensi del comma precedente.
6. Il Presidente rappresenta l'Unione all'esterno, assicura le prerogative dei componenti del Consiglio dell'unione e garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio e del presente Statuto.
7. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
 - b) convoca e presiede la Giunta dell'Unione;
 - c) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - d) verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite dalla legge ai sindaci, dal presente Statuto e dagli atti dell'unione;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali di governo e loro concreta attuazione.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, gli Organi sono presieduti dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più giovane di età per quanto attiene al Consiglio e dall'assessore più giovane di età per quanto attiene alla Giunta.
10. Le dimissioni del Presidente o di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determinano la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione ed il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro 10 giorni dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere dell'Unione più giovane d'età.

Art. 29

Nomina del vice presidente e competenze

1. Il Presidente nomina tra i membri della giunta il vice presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 30

La giunta

1. La giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati permanenti nel rispetto della rappresentanza di genere stabilita dalla legge e in numero massimo non superiore ad 1/3, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri. L'eventuale revoca della delega va comunicata dal Sindaco interessato contestualmente al delegato ed al Presidente dell'Unione.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto del Presidente, del Segretario generale e dei Responsabili dei Servizi. In particolare provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
 - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La giunta elabora e definisce la sua azione amministrativa nel rispetto degli indirizzi generali adottati dal consiglio, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio dell'Unione, a cui riferisce annualmente sulla propria attività svolta.
5. Il Presidente affida ai singoli assessori l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di competenza o a specifici progetti.
6. La cessazione dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione unitamente alla decadenza del delegato, ove nominato.
7. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

Art. 31

Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'Ordinamento degli Enti Locali.
2. Ai componenti gli organi dell'Unione non possono essere attribuite indennità, gettoni o emolumenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122 del 30/7/2010. Spettano ad essi unicamente il rimborso delle spese di viaggio per lo svolgimento delle attività ed il rimborso delle spese nel caso di missione sostenuta per conto della Unione.

Art. 32

Mozione di sfiducia al Presidente ed alla giunta

1. Il voto del consiglio dell'Unione contrario ad una proposta del presidente o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio per appello nominale a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il consiglio procede alla rielezione del presidente nella medesima seduta.
3. Nel caso in cui nella predetta seduta sia assente il Presidente o il vice-presidente, il consiglio viene presieduto dal consigliere presente più giovane d'età.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i comuni di pari popolazione. L'eventuale approvazione di un regolamento può dettare norme ulteriori nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34

Principi

1. L'unione dispone di uffici propri e si avvale anche di quelli dei comuni aderenti.
2. Le eventuali strutture occorrenti per le funzioni trasferite agli Enti Locali (D.P.R. n. 616/77 e succ. mod. ed int.) sono da ricercarsi nell'ambito del patrimonio pubblico dei comuni dell'Unione. Per tale utilizzo, i Comuni proprietari dei predetti beni patrimoniali, daranno la disponibilità senza alcun onere per gli altri Comuni membri.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è orientata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi di Governo dell'Unione.
4. Gli organi di Governo dell'Unione, ai sensi delle norme indicate nel Titolo V, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
5. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni effettuate, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
6. A tal fine, l'Unione promuove la formazione e la valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione delle attività dell'Ente, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite postazioni situate presso gli uffici dei comuni aderenti od altri luoghi idonei.

Art. 35

Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale dell'Unione sono approvati dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il predetto regolamento definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità da attribuire e la misurazione dei risultati attesi.
3. Il regolamento detta, inoltre, i criteri idonei a disciplinare la dipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, tra il personale dell'Unione e quello dei singoli comuni aderenti, di cui l'Unione si avvale per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 36

Direzione dell'organizzazione

1. L'ente può procedere alla nomina di un direttore generale cui affidare la direzione complessiva dell'ente stesso. In caso di nomina, il direttore generale sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.
2. In particolare il Direttore Generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal presidente;
 - b) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili di settore attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
 - c) predispone la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal presidente e dalla giunta dell'Unione;
 - d) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante gli l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - e) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - f) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.
3. L'incarico di direttore, affidato dalla giunta, è conferito in via prioritaria al segretario dell'Unione ovvero al segretario di un comune aderente all'Unione, nonché in via residuale ad un esperto esterno assunto tramite contratto a tempo determinato.
4. Il regolamento di organizzazione, ovvero il provvedimento di nomina, specifica le funzioni del direttore e le modalità dell'esercizio delle stesse con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.
5. L'incarico di direttore dell'unione viene conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili.

Art. 37

Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori

1. La direzione del settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento dell'attività amministrativa.
2. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti prioritariamente a funzionari in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa interni agli Enti aderenti all'Unione ed in via subordinata ad esperti esterni agli Enti medesimi che posseggono adeguata qualifica e congrua capacità professionale a tempo determinato, dal Presidente sentita la Giunta, per un periodo massimo di 12 mesi, con provvedimento motivato, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del presidente e sono revocati nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 38

Funzione della direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano, al direttore, ove nominato, o al segretario dell'Unione, una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.
3. Ai responsabili di settore competono le funzioni e le responsabilità previste all'art. 107 del d.lgs.

n. 267/2000.

4. I responsabili di settore avanzano proposte al direttore, ove nominato, o al segretario dell'Unione per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative assegnate al Settore di competenza. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

Art. 39

Responsabilità di direzione di Settore

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli Organi di Governo dell'Unione, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali di propria competenza, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.
2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presidente e dalla giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale di riferimento, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi degli Indirizzi programmatici dell'Amministrazione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza.

Art. 40

Collaborazione fra enti

1. L'unione ricerca, con le Amministrazioni comunali che aderiscono all'Unione, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente, economica e trasparente.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'unione e gli stessi comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con la quale, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del personale dei comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei comuni coinvolti.
4. L'unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a promuovere metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa conformi tra il proprio apparato burocratico e quello dei comuni.

Art. 41

Segretario e vice segretario

1. Il segretario dell'unione è nominato dal presidente dell'Unione, sentita la giunta e dura in carica sino allo scadere del mandato del Presidente che lo ha nominato, tra i segretari dei comuni che aderiscono all'Unione. A tal fine è stipulata con il comune apposita convenzione disciplinante le modalità di svolgimento dell'incarico.
2. Il segretario, oltre i compiti previsti dalla legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva, nel caso in cui non risulti nominato il direttore generale, nello svolgimento delle attività dell'Ente, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento dei programmi dell'Amministrazione, gli segnala

tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti da adottare.

3. Salve le competenze di legge, in assenza di nomina del direttore generale il segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.
4. Il segretario esercita le funzioni attribuite al segretario comunale a norma dell'art. 97 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
6. Dietro impulso del presidente, il segretario predispone ed aggiorna, oltre ai regolamenti di cui al precedente comma, altresì schemi di bando di gara e di concorso, norme generali per la predisposizione di capitolati d'oneri tipo per l'affidamento di servizi pubblici locali nonché le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza con riguardo all'attività contrattuale dell'ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'autonoma e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.
7. Può essere istituito, con atto del Presidente, la figura del vice segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
8. Le funzioni di vice segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.
9. È fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni-enti locali.

Art. 42

Forme di gestione

1. L'unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Azienda Speciale, di Istituzione, di Società per azioni ed in Consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 5 e dall'art. 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo quanto disposto dagli articoli 112 e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 43

Finanze dell'unione e servizio finanziario

1. L'unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle funzioni ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei comuni aderenti.
4. In sede di prima attuazione, per il primo esercizio finanziario, i Comuni aderenti all'Unione verseranno, per le spese di gestione dell'Unione medesima, una quota, in due rate semestrali, pari ad almeno 1 (un) euro per ogni abitante.

Art. 44

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della Settore finanziario segnalare al presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
3. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il consiglio e la giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti

provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

5. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e può disporre la deroga delle norme non più attuali previste dal presente Titolo.

Art. 46

Revisione economica e finanziaria

1. Il revisore dei conti ovvero il collegio di revisori è individuato ai sensi dell'art. 234 del T.U. Enti Locali. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato.
2. In caso di esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni facenti parte dell'Unione, l'organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
3. Il revisore ovvero il collegio di revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti, e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi di Governo.
4. Il revisore ovvero il collegio di revisori collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'unione e delle sue istituzioni.
5. Il revisore ovvero il collegio di revisori risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 47

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 48

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

TITOLO VIII SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 49

Il Sistema dei Controlli interni

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni, disciplinato da un apposito Regolamento, che contribuisce all'attuazione dei Principi Costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ad accrescere la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro. Alcuni di questi soggetti sono indicati dalle norme, mentre altri sono istituiti nell'organizzazione dell'Unione, con il fine di garantire:
 - a) il controllo strategico;
 - b) il controllo della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;
 - c) il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
 - d) la valutazione della qualità dei servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi);
 - e) la valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati.
3. Le funzioni e gli organismi che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni operano in posizione terza rispetto alle Funzioni di Gestione e agli Organi di Governo a cui i controlli e le attività di revisione sono destinate e, ad eccezione di quanto diversamente previsto dalle norme e dai regolamenti, non agiscono in via preventiva.

Art. 50

Collegio per la revisione Amministrativa

1. L'organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede, dal Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario, ha la funzione di effettuare il controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell'Unione.
2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione dell'Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità rispetto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti. Le modalità di campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo l'estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di procedimenti che l'Ente adotta.
3. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al Presidente dell'Unione.

Art. 51

Responsabile del Settore Finanziario

1. Il coordinamento del Settore Finanziario è affidato ad un funzionario che assume la denominazione di "Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione" nominato con decreto del Presidente.
2. La struttura organizzativa dei servizi facenti capo al settore finanziario è definita nel regolamento di organizzazione e relativa dotazione organica tenendo conto che le funzioni riferite prettamente al servizio finanziario così come disposto dall'art.153 del TUEL.
3. Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.
4. L'ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
5. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Responsabile del Servizio Finanziario, quale

attestazione di copertura della spesa in relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.

Art. 52

Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

1. L'Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle esigenze degli Organi di Governo e delle Direzioni di Settore, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa dell' Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, rispetto agli obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di riferimento dell'Unione all'azione amministrativa, sviluppando un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed accessibile ai cittadini l'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 53

Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi)

1. L'Unione assume impegni di qualità nei confronti dei propri utenti adottando le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L'Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con modalità gestionali che promuovono il miglioramento della loro qualità attraverso la partecipazione degli utenti alla definizione degli standard qualitativi, nella identificazione delle cause di eventuali non conformità rispetto agli standard e alla predisposizione delle conseguenti azioni correttive.

Art. 54

La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV)

1. L'Unione istituisce il Nucleo di Valutazione o, in alternativa, l'Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV) ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, il cui funzionamento e la cui composizione saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta.
2. Il Nucleo di Valutazione ovvero l'OIV, per effettuare le proprie attività di valutazione, si avvale delle rendicontazioni relative all'attuazione dei programmi e dei piani d'azione che l'Ente predispone periodicamente in corso d'esercizio, di ogni rendicontazione cui dovesse necessitare prodotta dal Controllo di Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento organizzativo dei Dirigenti.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Efficacia dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
2. Esplica efficacia in esito alla formale sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso

Art. 56

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione si avvarrà dei regolamenti attuativi del comune ove ha sede l'unione, purché compatibili con le norme contenute nel presente Statuto.
2. Il Presidente dell'Unione, sentito il segretario e la giunta, avrà cura di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
3. La giunta è incaricata di presentare al consiglio, entro sei mesi dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 57

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 58

Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio approva lo schema organizzativo dell'ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.
2. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per il primo esercizio finanziario, entro quattro mesi dal proprio insediamento e, comunque, non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o al conferimento di incarichi professionali anche ai dipendenti dei comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.
4. Per la gestione dell'esercizio finanziario corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per gli anni successivi, i singoli comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art. 43 comma 4, stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 59

Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal consiglio dell'unione con le procedure e maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai consigli dei comuni facenti parte dell'unione i quali devono deliberare al riguardo, entro trenta giorni dal ricevimento con le

procedure e maggioranza indicate al comma precedente.

3. La modifica si intende approvata, quando la maggioranza dei comuni componenti l'unione deliberi in senso favorevole. I consigli comunali invieranno al presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione o abrogazione statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività. Il presidente provvederà a convocare il Consiglio dell'Unione per l'approvazione dell'atto di ratifica statutaria.
4. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 60

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.